

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta da:

Dott. FALASCHI Milena - Presidente
Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere Rel.
Dott. VARRONE Luca - Consigliere
Dott. PIRARI Valeria - Consigliere
Dott. PENTA Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22372/2021 R.G.

proposto da:

Vi.Ar., rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Borsacchi domiciliato
in Roma, Via Ovidio n. 20 presso l'avvocato Maria Giovanna Ruotolo
ricorrente

contro

Gr.Or., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Iacopetti unitamente
all'avvocato Paolo Pisani, con domicilio digitale in atti.

controricorrente/ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 982/2021
depositata il 13/05/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/02/2026 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore Generale
Michele Di Mauro che ha chiesto di accogliere sia il ricorso principale che il
ricorso incidentale.

Uditi gli avv.ti Sandro Berretti e Paolo Pisani.

FATTI DI CAUSA

1. Vi.Ar. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa Gr.Or., unica erede di Gr.Or., chiedendo che - previo accertamento incidentale del rapporto di filiazione naturale con il defunto - di condannare la convenuta al pagamento di un assegno vitalizio ex art. 580 c.c., commisurato alla rendita della quota ereditaria che gli sarebbe spettata se la filiazione fosse stata riconosciuta, con decorrenza dall'apertura della successione.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva, ha dichiarato l'ammissibilità dell'azione e, poi, con ulteriore sentenza non definitiva, ha riconosciuto il diritto all'assegno vitalizio, rimettendo la causa in istruttoria per la quantificazione.

La pronuncia di appello è stata confermata in cassazione con pronuncia n. 31672/2022.

Con sentenza definitiva n. 124/2018, il Tribunale di Pisa ha liquidato Euro 25.944,48 ed accessori a titolo di ratei maturati anteriormente alla proposizione della domanda, oltre ad una rendita annua di Euro 1.621,53 per il periodo successivo.

Entrambe le parti hanno impugnato la decisione, che è stata confermata in appello.

La Corte distrettuale ha evidenziato che l'assegno vitalizio ex art. 580 c.c. è un debito di valuta, perché l'obbligazione ha ad oggetto una somma di denaro, non essendo assimilabile alla rendita vitalizia regolata dalla legge n. 90/1953.

Ha affermato che l'attore non poteva vantare diritti successori ma solo il diritto alla rendita, non avendo lo status di figlio di Gr.En., sostenendo che l'unificazione dello status di figlio non aveva modificato la disciplina dell'art. 580 c.c.

Ha dichiarato la prescrizione dei ratei maturati nel quinquennio anteriore alla proposizione della domanda sul rilievo che, per richiedere la rendita, è necessario solo l'accertamento incidenter tantum della procreazione e non l'acquisto dello status di figlio con pronuncia passata in giudicato e che, l'avente diritto può agire sin dall'apertura della successione, essendo imprescrittibile la sola azione di status, ma non le prestazioni patrimoniali conseguenti.

Ha respinto l'appello incidentale proposto da Vi.Ar. volto a far accertare la prescrizione del diritto alla rendita.

Ha confermato la quantificazione dell'assegno, facendo proprie le argomentazioni della pronuncia del Tribunale riguardo alla correttezza del metodo di stima.

Ha disposto la compensazione al 50% delle spese di primo grado e ha condannato l'originario attore al pagamento del 50% di quelle di appello.

Per la cassazione della sentenza Vi.Ar. ha proposto ricorso in cinque motivi. Gr.Or. ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui Vi.Ar. ha replicato con controricorso ex art. 371, comma quarto, c.p.c.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

In prossimità dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.c. proposta dal ricorrente con riferimento agli artt. 2, 3, 30, comma terzo, Cost., 1,21 e 22 della Carta di Nizza, per disparità di trattamento tra coloro che acquisiscano la status di figlio naturale riconosciuto e i figli non riconoscibili, essendo ai primi riconosciuto il diritto a concorrere senza limitazioni nella successione dei genitori, mentre i figli non riconoscibili possono ottenere

esclusivamente la rendita vitalizia e non instaurano un rapporto di parentela con i parenti del de cuius agli effetti successori, è manifestamente infondata.

Con pronuncia n. 31672/2022 questa Corte ha affermato che Vi.Ar. è legittimato a richiedere l'assegno vitalizio ex art. 580 c.c., pur non sussistendo ostacoli al disconoscimento dello status di figlio nato nel matrimonio e al successivo riconoscimento e all'acquisizione dello status di figlio naturale di Gr.En., avendo l'attore inteso mantenere i rapporti con la famiglia di appartenenza avvalendosi di un'opzione che questa Corte, con sentenza n. 31672/2022, ha ricondotto al diritto all'identità personale.

Nella descritta situazione non vi ravvisa la denunciata disparità di trattamento - a fini successori - né una violazione dell'art. 30 Cost. e ciò anche a voler non considerare ostativo per lo scrutinio della questione che la precedente pronuncia di legittimità ha già riconosciuto al ricorrente il diritto all'assegno.

La riforma del 2012 ha, da un lato, unificato lo status di figlio, parificando il trattamento dei figli legittimi e naturali, dall'altro, nel prevedere l'imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento della paternità e nel sopprimere il divieto di riconoscimento dei figli nati da unioni incestuose, salva l'autorizzazione giudiziale nell'esclusivo interesse del figlio, ha rimodulato la disciplina della filiazione non riconoscibile.

L'impossibilità del riconoscimento può attualmente dipendere sia dalla volontà dell'interessato, sia da fattori su cui questi non può influire.

Alla seconda ipotesi vanno ricondotti i seguenti casi: a) figli non riconoscibili perché nati da genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salva l'autorizzazione del giudice; b) figli infra-quattordicenne non riconoscibili per mancanza di consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, salva l'autorizzazione del Tribunale; c) figli privi di assistenza morale e materiale, per i quali siano intervenuti la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo per essere in tale ipotesi il riconoscimento divenuto inefficace; d) i figli nati da genitori legati da vincoli di parentela nel caso in cui il giudice non abbia concesso l'autorizzazione al riconoscimento (Cass. 31672/2022).

Il mancato riconoscimento dipende dal figlio se questi, ultraquattordicenne, non presti il suo assenso o se non si attivi per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità ex art. 278 c.c.

La pronuncia n. 31672/2022 ha enunciato il principio, che vincola in questo processo, secondo cui il diritto all'assegno compete anche al figlio che non intenda recidere i legami con la famiglia di appartenenza e che perciò abbia lo status di figlio di un soggetto e non abbia richiesto il disconoscimento della paternità e il successivo riconoscimento dello status di figlio del genitore biologico.

In questa situazione, in cui vengono a cumularsi in capo al medesimo soggetto i diritti successori che derivano dallo status di figlio riconosciuto e quelli contemplati dall'art. 580 c.c., non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento: i soggetti in possesso dello status di figlio del de cuius divengono titolari dei diritti successori solo verso quest'ultimo e la sua famiglia, mentre i figli che, per propria scelta, intendano conservare lo status di figlio di altro soggetto e far accertare la procreazione dal genitore biologico, acquisiscono sia le aspettative successorie correlate allo status, sia i diritti alla rendita ai sensi dell'art. 580 c.c.

e ciò non per un limite di carattere legale, ma in virtù di opzione rimessa alle valutazioni dell'interessato.

La circostanza che l'assegno ex art. 580 c.c. non garantisca pari diritti successori rispetto ai figli riconosciuti non elimina il fatto che non è preclusa la possibilità di conseguire, nei confronti del genitore biologico, i medesimi diritti successori che competono agli altri aventi titolo, previa acquisizione dello status di figlio del de cuius.

Nella peculiare situazione in esame, l'eventuale pronuncia di illegittimità dell'art. 580 c.c. condurrebbe alla conseguenza di attribuire pieni diritti successori verso entrambi i genitori (biologico e legale), esonerando il figlio non riconoscibile dall'onere di acquisire lo status di figlio del genitore biologico e dagli obblighi che ne discendono anche quando tale riconoscimento è possibile, onere che è condizione imprescindibile per l'acquisto di aspettative e diritti successori da parte di ogni altro discendente.

L'art. 573 c.c. dispone, infatti, che le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata; la norma ha una funzione di raccordo tra lo status di figlio e la disciplina successoria, volendo confermare che il figlio nato fuori del matrimonio acquisisce lo status di "figlio" e i diritti (e doveri) conseguenti, uguali a quelli dei figli nati dal matrimonio, solo per effetto del riconoscimento o dell'accertamento giudiziale della filiazione (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. 154/2013).

La ratio dell'art. 580 c.c. resta allora, proprio in questa ipotesi, di assicurare, in via eccezionale e derogatoria, una tutela patrimoniale successoria sui generis, ossia un diritto di credito nei confronti dell'eredità del genitore biologico, senza attribuzione la qualità di erede (con gli obblighi che essa comporta), né lo status di figlio ai soggetti sprovvisti di un titolo di stato di filiazione nei confronti del de cuius.

Il fatto procreativo, come puro fatto materiale, nei casi di accertamento cd. indiretto di paternità connotati dalla "non riconoscibilità" del figlio, determina solo il sorgere di un rapporto obbligatorio ex lege a limitati fini patrimoniali.

Questa Corte ha affermato che in talune ipotesi il fatto procreativo in sé può legittimamente assumere una ben minore valenza, diversa sia per natura sia per conseguenze giuridiche, poiché può determinare solo il sorgere di una responsabilità patrimoniale limitata del genitore, senza che avvenga la costituzione dello status, come per l'appunto si verifica nelle ipotesi previste dalla legge, derogatorie ed eccezionali, di accertamento cd. indiretto della paternità, nel cui alveo si inquadra la fattispecie disciplinata dall'art. 580 c.c. (Cass. 31672/2022).

2. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 580, primo comma, 594 c.c. e 12 delle preleggi.

Il ricorrente si duole che la sentenza d'appello abbia qualificato l'assegno vitalizio ex art. 580 c.c. come debito di valuta, insuscettibile di rivalutazione monetaria, mentre la norma andrebbe interpretata in modo costituzionalmente orientato e alla luce del nuovo contesto normativo introdotto dalla riforma della filiazione, dell'unificazione dello status di figlio e della parificazione del trattamento giuridico.

Il motivo è infondato.

La riforma del diritto di famiglia e l'unificazione dello status di figlio di cui alla legge 219/2012 non hanno inciso sull'art. 580 c.c. che è rimasto immutato salvo talune modifiche lessicali: la norma continua a presupporre l'assenza dello status di figlio nei rapporti con il *de cuius*.

Non è mutata la natura dell'assegno, né la funzione di tutela minore nelle ipotesi in cui la filiazione non è riconoscibile.

L'art. 580 c.c. attribuisce al figlio non riconoscibile un assegno vitalizio "pari all'ammontare della rendita" della quota che sarebbe spettata in caso di filiazione dichiarata o riconosciuta, ossia una somma di denaro che non ha natura alimentare, poiché prescinde dal bisogno del beneficiario, ed in cui il riferimento alla quota ereditaria funge da mero parametro di quantificazione.

Si tratta di un legato *ex lege* di un credito pecuniario che, per sua natura, non è suscettibile di automatica rivalutazione (Cass. 3498/1969; Cass. 622/1995).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 580, comma primo, 279, 594, 533, 2934, 2935 c.c. e 12 delle preleggi. Si contesta alla Corte di merito di aver fatto decorrere la prescrizione quinquennale delle prestazioni dall'apertura della successione e di aver ritenuto prescritti i ratei maturati da oltre un quinquennio dalla data della domanda; il diritto sarebbe invece subordinato all'accertamento dello rapporto procreativo e perciò imprescrittibile in analogia con l'azione di petizione di eredità (art. 533 c.c.), o comunque, la prescrizione dovrebbe decorrere dalla sentenza che accerti il rapporto procreativo che, nel caso in esame, era passata in giudicato solo nel 2022.

Il ricorso è infondato.

L'azione di accertamento del rapporto procreativo è imprescrittibile al pari di ogni altra azione di accertamento, ma è soggetto a prescrizione il diritto ai singoli ratei, quali prestazioni periodiche che maturano di anno in anno e che sono sottoposte alla prescrizione quinquennale.

Il differimento del decorso della prescrizione riguarda i diritti che presuppongono l'accertamento dello status di figlio con pronuncia costitutiva passata in giudicato (art. 2935 c.c.; Cass. 33803/2025), non se sia richiesto l'accertamento incidentale del rapporto procreativo, potendo l'interessato liberamente esercitare il diritto senza dover prima ottenere una pronuncia costitutiva dello status passata in giudicato.

Solo per i diritti fondati su un fatto costitutivo quale lo status di figlio, la prescrizione non inizia a decorrere prima che detto status sia definitivamente acquisito.

La procreazione naturale costituisce un puro fatto materiale, oggetto di accertamento incidentale che vincola le sole parti del giudizio e che è meramente strumentale al riconoscimento di un diritto patrimoniale, azionabile in via autonoma (Cass. 12733/1992; Cass. 467/1986).

La prescrizione di ciascun rateo decorre, perciò, dall'apertura della successione o dalla nascita, se successiva.

2. Il terzo motivo censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 580 (commi I e II), 594 c.c., art. 112 c.p.c. e art. 12 preleggi, per aver la Corte di merito ritenuto che la

capitalizzazione dell'assegno costituisca un autonomo diritto potestativo da far valere con domanda distinta, e per averla dichiarata tardiva poiché proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Secondo il ricorrente, la capitalizzazione costituisce una variazione meramente quantitativa del petitum ed essendo un diritto esercitabile "a richiesta" senza possibilità di opposizione degli eredi (salva commutazione in beni), non introduce nuovi temi d'indagine né lede il contraddittorio; lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver il giudice di merito interpretato correttamente la domanda originaria.

Il motivo è infondato.

L'art. 580 c.c. dispone che i figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere, su richiesta, la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.

La possibilità di disporre il pagamento di una somma capitalizzata, in luogo del versamento dei ratei periodici, non è rimessa al potere officioso del giudice ma ad una valutazione insindacabile e discrezionale dell'avente diritto, che incide sul petitum (assegno capitalizzato in luogo dei ratei periodici) e che può sfociare anche nell'attribuzione di beni ereditari, su richiesta degli eredi obbligati.

La richiesta dell'importo capitalizzato integra una modifica dell'originaria domanda, con cui è in rapporto di alternatività e che, seppure ammissibile in corso di causa, deve necessariamente esser proposta nel rispetto delle preclusioni ai sensi dell'art. 183 c.c. ed è inammissibile se formulata all'udienza di precisazioni delle conclusioni.

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), allorché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. SU. 12310/2015).

Un tale consentita "modificazione" è logicamente calibrata in un momento processuale - quello della fase iniziale del giudizio di primo grado, regolato dall'art. 183 c.p.c., in cui la trattazione della causa non è ancora iniziata, per cui "una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo", là dove "la modifica - quale ne sia la portata - non potrebbe giammai comportare tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183" (Cass. SU. 12310/2015).

Non ha rilievo che la capitalizzazione sia oggetto di un diritto potestativo non sindacabile, poiché il suo esercizio soggiace comunque al rispetto delle preclusioni processuali. Il fatto la capitalizzazione sia "a richiesta" non significa che possa essere introdotta in giudizio in qualsiasi momento.

La richiesta non era stata proposta in citazione, poiché l'attore aveva chiaramente chiesto l'assegno vitalizio oltre al pagamento degli arretrati maturati fino alla proposizione della causa, istanza - quest'ultima - che non può che interpretarsi come volta ad ottenere il pagamento della rendita periodica, non dell'intero capitale attualizzato, essendo le due richieste non cumulabili.

3. Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e 112 c.p.c., per aver la Corte di merito condiviso la consulenza di stima con motivazione generica e stereotipata, senza un vero vaglio critico e senza tener conto del rilievo sollevati dal consulente di parte circa la metodologia e i dati di stima di terreni e fabbricati, i criteri di abbattimento e gli altri presupposti fattuali delle valutazioni.

Il motivo è infondato.

La Corte d'Appello non si è limitata a condividere le conclusioni del consulente, ma, richiamando (per relationem) la decisione di primo grado, ha ritenuto corretta la metodologia adottata, condividendo i criteri di abbattimento del valore dell'asse per adeguarlo alla data di apertura della successione, tenendo conto della collocazione degli immobili a distanza da centro abitato e dei prezzi di mercato.

Nel ricorso si evidenzia che il consulente aveva dato risposta ai rilievi del tecnico di parte, situazione in cui il giudice, ove aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni di condivisione della c.t.u.

Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta sempre che il consulente non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cass. 23637/2018; Cass. 15147/2018; Cass. 22526/2018).

4. Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte distrettuale compensato parzialmente le spese di causa a causa della notevole riduzione dell'importo liquidato pur non potendosi ravvisare una soccombenza neppure parziale del ricorrente; si contesta che la liquidazione sia stata effettuata per gradi di causa e non in base all'esito globale del giudizio.

Il motivo è parzialmente fondato.

Nessuna censura può muoversi alla regolazione delle spese di primo grado, compensate per il 50% a causa della notevole riduzione dell'importo liquidato, con aggravio della restante quota a carico della soccombente.

La sentenza impugnata è conforme al principio secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza ma può giustificare la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.; è analogamente consentita la compensazione in caso di accoglimento di parte delle domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, configurandosi un caso di soccombenza reciproca (Cass. SU 32061/2022).

Quanto alle spese di appello, avendo la Corte accolto la domanda sia pure in misura inferiore all'importo richiesto, non poteva condannare Vi.Ar., risultato vittorioso, al pagamento del 50% delle spese dell'appellata, dovendo operare una valutazione della soccombenza non per gradi, ma in base all'esito complessivo della causa, conclusasi con l'accoglimento della domanda (Cass. 6259/2014; Cass. 9064/2018; Cass. 11423/2016).

5. Il ricorso incidentale censura la violazione degli art. 244, 580, 594, 649, 2946 e 2909 c.c. per aver la Corte territoriale respinto l'eccezione di prescrizione del diritto alla rendita, unitariamente considerato, il quale, avendo natura meramente patrimoniale, era esigibile dal momento dell'apertura della successione ed era soggetto alla prescrizione decennale, ampiamente decorsa al momento dell'introduzione del giudizio.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, con sentenza n. 124/2018, aveva ritenuto tempestiva, oltre che fondata, l'eccezione di prescrizione dei ratei ma aveva giudicato tardiva l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla rendita, unitariamente inteso, che era stata formulata solo nella comparsa conclusionale (cfr. sentenza di appello, pag. 2, punto 2.1.).

La pronuncia è stata confermata in appello anche relativamente alla prescrizione del diritto: la Corte distrettuale ha ritenuto prescritti i ratei di rendita maturati prima del quinquennio dalla domanda ed ammissibile solo entro tali limiti la relativa eccezione, pur avendo soggiunto che la questione era preclusa anche per effetto della sentenza non definitiva che aveva accertato il diritto all'assegno, senza però superare la tardività dell'eccezione.

Il ricorso incidentale ripropone la questione dell'applicabilità della prescrizione ordinaria del diritto alla rendita, non solo dei singoli ratei, senza censurare la dichiarata tardività dell'eccezione con statuizione sorretta da un'autonoma ratio decidendi da sola sufficiente a giustificare la decisione, e che, essendo divenuta definitiva, preclude l'esame del merito della questione.

È, in conclusione, accolto il quinto motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione; sono respinti le restanti censure e il ricorso incidentale.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

accoglie il quinto motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, rigetta le restanti censure e l'unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2026.